

Guida Informativa Legale



Bulgaria



STUDIO LEGALE
SUTTI

Lombardy
Foreign Trade
Center



Centro Estero
Camere Commercio
Lombarde

EDIZIONE
2004



Camera di Commercio
Industria Artigianato
e Agricoltura di Pavia

INDICE

- 1. Disciplina di diritto bulgaro relativa all'acquisto dei diritti di proprietà e diritti limitati sui beni immobili da parte di soggetti stranieri**
- 2. Diritto societario in Bulgaria**
 - Società a responsabilità limitata
 - Società per azioni
- 3. Diritto del lavoro**
 - Permesso di lavoro a stranieri
 - Previdenza sociale
 - Tassa corporativa secondo la Legge della tassazione corporativa
 - Tassazione delle persone fisiche secondo la Legge della tassazione dei redditi delle persone fisiche - anno 2003
- 4. Riconoscimento delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro in Bulgaria**
- 5. Il procedimento di riconoscimento**
- 6. Condanna al pagamento degli interessi**
- 7. Il recupero dei crediti in Bulgaria**
 - Principi generali applicabili alle obbligazioni
 - Il procedimento per il recupero dei crediti
- 8. Registrazione dei marchi**
 - Conseguenze della registrazione
 - La registrazione dei marchi internazionali
- 9. Registrazione delle invenzioni - procedura dei brevetti**
 - Procedura

1) DISCIPLINA DI DIRITTO BULGARO RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' E DIRITTI LIMITATI SUI BENI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI STRANIERI

Le fonti del diritto bulgaro in materia di proprietà (con particolare riferimento alla parte della disciplina che qui interessa) possono essere rinvenute:

- nella Costituzione della Repubblica di Bulgaria;
- nel Property Act;
- nel Foreign Investment Act.

Il diritto bulgaro prevede in materia un doppio regime applicabile al diritto di proprietà. La legge, infatti, disciplina separatamente:

- l'acquisto di un diritto di proprietà sui terreni;
- l'acquisto del diritto di proprietà su un bene immobile diverso dai terreni e di un diritto reale limitato sempre su un bene immobile diverso dai terreni.

Conformemente alla previsione della Costituzione della Repubblica di Bulgaria (articolo 22, paragrafo 1) né le persone fisiche né le persone giuridiche straniere possono legittimamente acquistare diritti di proprietà su terreni in Bulgaria ad eccezione delle ipotesi di acquisizione a carattere ereditario. In quest'ultimo caso, il cittadino straniero (erede) è obbligato a trasferire il diritto di proprietà così acquisito in un termine di tre anni a far data dalla successione ad un cittadino bulgaro o ad una persona giuridica situata nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

Una diversa opportunità per il soggetto che si trovi nelle condizioni di ereditare un bene in Bulgaria, e non desideri optare per la cessione del medesimo nel termine indicato, consiste nel richiedere ed ottenere la cittadinanza bulgara nel termine dei tre anni in questione.

All'atto della completa ammissione della Bulgaria nell'Unione Europea, la suddetta limitazione sarà probabilmente abrogata nel termine di un anno. In ogni caso, allo stato attuale, la limitazione esiste e gli investitori stranieri dovranno tenerne debito conto e considerare la possibilità di ovviarvi.

A tale proposito, il diritto bulgaro ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 del Foreign Investment Act prevede che una persona giuridica registrata in Bulgaria sarà trattata come una persona giuridica Bulgara, anche nell'ipotesi in cui il suo capitale sociale sia al 100% di proprietà straniera. In pratica, questa disciplina consente al cittadino straniero di costituire una società in Bulgaria, con capitale interamente straniero, e di utilizzare la medesima al fine dell'acquisto di beni immobili.

Esiste, tuttavia, una restrizione: una società con capitale straniero ha l'onere di ottenere uno speciale permesso al fine dell'acquisto di beni immobili e terreni nei territori di frontiera e negli altri territori che su designazione dell'autorità ministeriale sono considerati necessari per la sicurezza nazionale (Articolo 24, paragrafo 2 del Foreign Investments Act).

Occorre menzionare che la Costituzione della Repubblica di Bulgaria non prevede alcuna disposizione con riferimento all'acquisto di proprietà terriere da parte di Stati

stranieri. Tuttavia, conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, del Property Act uno stato estero o un organizzazione intergovernativa hanno il potere di acquistare diritti di proprietà su terreni in Bulgaria conformemente a quanto previsto da Trattati internazionali eventualmente in vigore o attraverso un atto di promanazione ministeriale. In questo ultimo caso, il consenso di provenienza governativa viene a costituire un elemento essenziale del procedimento di acquisto del bene in questione. Sarà utile menzionare che operano già sul piano internazionale una serie di trattati che disciplinano la problematica attinente all'acquisto di proprietà terriere da parte di stati esteri.

Non vi sono forti limitazioni, invece, per l'acquisto da parte di soggetti stranieri di diritti di proprietà su beni immobili o di diritti reali limitati, tuttavia, come già accennato più sopra nell'ipotesi di acquisto di beni siti nell'ambito delle zone di frontiera e/o di quei beni che siano individuati come di interesse nazionale, è necessario richiedere ed ottenere una autorizzazione da parte della autorità governative competenti. In chiusura, è possibile preventivare che l'ingresso della Bulgaria nel quadro dell'Unione Europea inciderà in maniera rilevante sulla disciplina ora trattata, tuttavia, questa è la situazione della disciplina attuale.

2) DIRITTO SOCIETARIO IN BULGARIA

I due tipi di società` più` diffuse nell'esercizio di un business in Bulgaria sono le società a responsabilità limitata e le società per azioni.

➤ **Società a responsabilità limitata**

Essa costituisce la struttura più diffusa nell'esercizio di un business di medie o piccole dimensioni.

Il **capitale sociale** minimo ammonta a BGN 5.000 (circa EUR 2.500). Al momento della registrazione della società deve essere versato effettivamente il 70% del capitale societario. Tale capitale è diviso in quote il cui valore non può essere inferiore a BGN 10 (Eur 5.00).

Lo **statuto della società** deve indicare: denominazione, sede, oggetto dell'attività, termine, i nomi dei soci fondatori, l'ammontare del capitale, l'ammontare delle quote dei soci, le modalità di gestione e di rappresentanza della società. Lo statuto deve parimenti indicare il termine entro il quale deve essere versata la parte rimanente del capitale, il numero delle quote, gli organi di gestione della società, le persone che hanno la rappresentanza legale della società, i diritti e le obbligazioni dei soci.

Aspetto organizzativo: gli organi societari sono l'assemblea dei soci e l'amministratore nel numero di uno o più.

L'**assemblea generale** è composta da tutti i soci, è competente - tra l'altro - a modificare lo statuto, ammettere ed estromettere i soci, approvare il trasferimento di quote a un nuovo socio, approvare il rendiconto ed il bilancio annuale, distribuire gli utili, decidere l'aumento o la riduzione del capitale, nominare gli amministratori, fissare il loro emolumento, esonerarli da responsabilità, decidere la chiusura o apertura di filiali nonché l'acquisizione di quote di altre società.



L'amministratore gestisce e rappresenta la società nella sua attività quotidiana conformemente alla legge e secondo le decisioni dell'assemblea generale. L'assemblea generale può nominare uno o più amministratori della società - in tale caso ognuno di loro sarà disgiuntamente ed istituzionalmente investito del potere di gestire e rappresentare la società salvo clausola contraria nello statuto della medesima. Il rapporto tra la società e l'amministratore è di natura contrattuale.

➤ **Società per azioni**

Essa costituisce la struttura più usata nell'esercizio di un'impresa di ampie dimensioni.

Il capitale minimo ammonta a BGN 50.000 (appr. EURO 25.000); al momento della registrazione della società` deve essere effettivamente versato il 25% del capitale sociale, il resto va versato nel termine di due anni dalla registrazione della società`. Le azioni iscritte dai fondatori possono essere pagate in contanti oppure tramite prestazione d'opera. I tipi di azioni sono:

- azioni al portatore che vengono trasferite tramite consegna;
- azioni nominali che si trasferiscono tramite girata ed assumono efficacia una volta avvenuta l'iscrizione nel registro degli azionisti;
- azioni di godimento che riservano a particolari categorie di soci il diritto di ricevere una parte privilegiata degli utili della società.

Lo statuto della società, oltre a quanto sopra previsto per la società a responsabilità limitata, deve specificare il tipo delle azioni, il valore nominale di ogni azione, tipo e valore dell'attivo non liquido.

La Legge commerciale prevede due tipi di organi sociali:

- Assemblea generale;
- Consiglio dei direttori (one tier system) oppure Consiglio esecutivo e Consiglio di supervisione (two-tier system)

L'Assemblea generale è l'organo competente ad assumere tutte le decisioni relative all'attività` sociale ed è composto da tutti gli azionisti che hanno diritto di voto. I poteri specifici (data la forma organizzativa della società) dell'assemblea includono quello di decidere riguardo l'emissione di obbligazioni, di nominare e revocare i membri del Consiglio dei direttori e del Consiglio di supervisione nonché di esonerarli da responsabilità, di aumentare o ridurre il capitale sociale e di approvare il resoconto annuale.

I Consigli sono gli organi di gestione e rappresentanza della società.

I membri di ogni consiglio rappresentano la società congiuntamente salvo clausola contraria dello statuto. I membri dei consigli vengono eletti per un periodo non eccedente i 5 anni e possono essere rieletti.

La "one-tier" system prevede che il Consiglio dei Direttori sia composto da almeno 3 e non più di 9 membri, che divengono perciò responsabili per la gestione e la rappresentanza della società;

La "two-tier" system prevede che il Consiglio esecutivo sia subordinato al Consiglio di supervisione. Il Consiglio esecutivo ha dei poteri uguali a quelli del Consiglio dei direttori mentre il Consiglio di supervisione (composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea generale) non partecipa nella gestione

della società; i suoi poteri si riferiscono soprattutto al controllo degli atti del Consiglio esecutivo.

3) DIRITTO DEL LAVORO

➤ Permesso di lavoro a stranieri

Il permesso di lavoro per stranieri è un documento ufficiale che concede loro la possibilità di lavorare in Bulgaria per un periodo di tempo determinato, essendo specificato il posto di lavoro, la posizione e il datore di lavoro.

Il Regolamento per le condizioni relative al rilascio di permessi di lavoro a stranieri nella Repubblica di Bulgaria costituisce la fonte principale delle norme applicabili al rapporto di lavoro relativo ai dipendenti di nazionalità straniera.

I permessi vengono rilasciati dal Ministero del lavoro e della politica sociale. Dopo che è stato rilasciato il permesso, tra il dipendente straniero e il datore di lavoro bulgaro deve essere sottoscritto un contratto di lavoro secondo le previsioni del Codice di Lavoro bulgaro.

Il contratto di lavoro:

- deve essere redatto per iscritto;
- deve essere conforme alle esigenze di durata della giornata lavorativa (8 ore), durata minima degli intervalli tra le giornate lavorative (12 ore) e tra le settimane (48 ore) e la durata del congedo annuale pagato (20 giornate lavorative indipendentemente dalla lunghezza dell'esperienza professionale acquisita dal dipendente);
- deve prevedere la misura dello stipendio che - ad oggi - non può essere inferiore a 110 BGN;
- deve prevedere la misura minima del preavviso per lo scioglimento del contratto di lavoro (1 mese per i contratti a tempo indeterminato e 3 mesi per i contratti a termine), l'entità del TFR caso di scioglimento del contratto di lavoro con o senza preavviso;
- deve esplicitare per gli infortuni e le malattie professionali.
- deve indicare le regole di sicurezza durante il lavoro.

➤ Previdenza sociale

I lavoratori vengono obbligatoriamente assicurati secondo quanto disposto dalla legislazione previdenziale attraverso il pagamento di contributi, che variano a seconda della qualifica professionale, alla Assicurazione Sociale Statale, alla Assicurazione Salute ed alla Assicurazione Disoccupazione come risulta dallo schema sottostante:

Categoria	Assicurazione Sociale statale	Assicurazione Salute	Assicurazione Disoccupazione	Totale
Persone che lavorano in base a contratto di lavoro - III categoria di lavoro*	24,5% - a spese del datore di lavoro 8,2% - a spese del dipendente	4,5% - a spese del datore di lavoro 1,5% - a spese del dipendente	3% - a spese del datore di lavoro 1% - a spese del dipendente	32% - a spese del datore di lavoro 10,7% - a spese del dipendente
Persone che lavorano in base a contratto di lavoro - II categoria di lavoro*	32% - a spese del datore di lavoro 10,7% - a spese del dipendente	4,5% - a spese del datore di lavoro 1,5% - a spese del dipendente	3% - a spese del datore di lavoro 1% - a spese del dipendente	39,5% - a spese del datore di lavoro 13,2% - a spese del dipendente
Persone che lavorano in base a contratto di lavoro - I categoria di lavoro*	35,8% - a spese del datore di lavoro 11,9% - a spese del dipendente	4,5% - a spese del datore di lavoro 1,5% - a spese del dipendente	3% - a spese del datore di lavoro 1% - a spese del dipendente	43,3% - a spese del datore di lavoro 14,4% - a spese del dipendente
Persone che lavorano senza contratto di lavoro (cioè in base al così detto "contratto civile") e ricevono uno stipendio mensile uguale (o sorpassante) lo stipendio minimo stabilito per la BG, dopo la sottrazione delle spese normativamente riconosciute	24% - a spese del datore di lavoro; 8% - a spese della persona occupata in base al contratto civile	6% per mese sul reddito imponibile	Non va pagata	30% - a spese del datore di lavoro; 14% - a spese della persona occupata in base al contratto civile

N.B. Le categorie di lavoro indicate con asterisco sono dettagliatamente descritte nel Regolamento della categorizzazione del lavoro e si riferiscono a delle specifiche del lavoro e dei settori di produzione.*

➤ **Tassa corporativa secondo la Legge della tassazione corporativa**

Negli ultimi anni la tassa corporativa che viene distribuita tra il budget statale e quello municipale, va gradualmente diminuita e da 25 % nel 2002 e` diventata 23,5 % nel 2003.

➤ **Tassazione delle persone fisiche secondo la Legge della tassazione dei redditi delle persone fisiche - anno 2003**

Base imponibile annuale	Tassa
Fino a 1320 BGN.	Non imponibili
Da 1320 BGN. Fino a 1800 bgn	15 % per la somma oltre i BGN 1320
Da 1800 BGN Fino a 3000 bgn	72 bgn + 22 % per la somma oltre i BGN 1800
Da 3000 BGN Fino a 7200 bgn	336 bgn + 26 5% per la somma oltre i BGN 3000
Oltre 7200 BGN	1428 bgn + 29 % per la somma oltre i BGN 7200

Base imponibile mensile	Tassa
Fino a 110 BGN	Non imponibili
Da 110 BGN Fino a 150 bgn	15 % per la somma oltre i BGN 110
Da 150 BGN Fino a 250 bgn	6 bgn + 22 % per la somma oltre i BGN 150
Da 250 BGN Fino a 600 bgn	28 bgn + 26 % per la somma oltre i BGN 250
Oltre 600 BGN	119 bgn + 29 % per la somma oltre i BGN 600

Le persone sia fisiche che giuridiche straniere sono soggette a tassazione in Bulgaria per i loro redditi provenienti da fonti situate sul territorio bulgaro.

4) RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO IN BULGARIA

Al riconoscimento del giudicato straniero di condanna al pagamento di una somma di denaro nell'ambito del territorio bulgaro non è applicabile un regime particolare che si differenzia dal procedimento ordinario di riconoscimento del giudicato straniero in generale.

A tale proposito, la Bulgaria ha stipulato una serie di trattati internazionali con paesi europei ed extra-europei aventi come scopo di disciplinare ed agevolare il riconoscimento di giudicati esteri - non solo di condanna al pagamento di una somma di danaro - nell'ambito del proprio territorio.

L'ingresso della Bulgaria nell'unione europea, previsto per il prossimo 2007, comporterà maggiori - e probabilmente più incisivi - cambiamenti nell'ambito della disciplina applicabile al riconoscimento dei giudicati stranieri. Diverrà, infatti, direttamente applicabile dalle corti bulgare la disciplina prevista in materia dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 ed ora dal Regolamento 44/2001 (che l'ha

integrata ed in parte modificata) nonché quella di cui alla Convenzione di Lugano del 1988.

5) IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

La parte che abbia ottenuto una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro o una decisione in materia civile/commerciale nel proprio paese ed intenda ottenerne il riconoscimento in Bulgaria deve anzitutto verificare l'esistenza di una convenzione bilaterale con la Bulgaria per il reciproco riconoscimento delle sentenze. Per ciò che concerne, in particolare, i rapporti Italia-Bulgaria occorre avere riguardo alla Convenzione per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, ratificata con la legge n. 338 del 18 Agosto 1993 ed in vigore dal 1 Aprile 1994 (provvedimento in Supplemento Ordinario a G.U. n. 291 del 14 Dicembre 1989).

In mancanza di una convenzione bilaterale, la domanda di riconoscimento sarà assoggettata al vaglio del Ministero di Giustizia che valuterà la sussistenza del requisito della reciprocità.

In entrambi i casi, la parte che intende ottenere il riconoscimento di una sentenza di condanna in Bulgaria ha l'onere di depositare una domanda innanzi al Tribunale di Sofia.

Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- una copia autentica della sentenza;
- una certificazione attestante il passaggio in giudicato della decisione che dovrà essere riconosciuta se tale elemento non si evinca *ictu oculi* dalla riscontrata decisione;
- una certificazione che la decisione è esecutiva nel paese in cui è stata pronunciata;
- nell'ipotesi di decisione resa in contumacia è richiesto il deposito di copia autentica dell'atto introduttivo del giudizio originario, debitamente notificato al contumace nel rispetto della disciplina applicabile nel paese di origine;
- una traduzione giurata di tutti i documenti succitati in lingua bulgara.
-

Il deposito innanzi al Tribunale di Sofia della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della sentenza straniera di condanna incardina un ordinario giudizio di cognizione in cui l'istante ha l'onere di notificare la domanda corredata dai documenti che intende produrre con la medesima alla controparte, dopo aver ottenuto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Il procedimento volto al riconoscimento del giudicato estero è normalmente semplice e la pronuncia della decisione può essere ottenuta in un periodo che oscilla tra i due ed i sei mesi dal deposito della domanda.

Diverso è il caso in cui la decisione da riconoscersi nella Repubblica di Bulgaria sia stata pronunciata in un paese in relazione al quale non esiste alcun trattato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile. In questo caso, come già più sopra accennato, la domanda deve essere preliminarmente inoltrata dal Tribunale competente al Ministero di Giustizia e, solo nell'ipotesi di pronuncia in senso positivo da parte dell'autorità citata, basata sulla valutazione circa la positiva

sussistenza della già richiamata condizione di reciprocità, potrà avere inizio il giudizio ordinario volto al riconoscimento della decisione. Naturalmente, si tratta perlopiù di un adempimento di carattere burocratico che, tuttavia, incide inequivocabilmente sulla vantaggiosa e, per certi aspetti, sorprendente brevità del procedimento di riconoscimento.

La sentenza che pronunzia in merito al riconoscimento o meno della decisione straniera di condanna è impugnabile innanzi all'autorità ordinaria attraverso un ordinario procedimento di impugnazione.

I requisiti che la riconoscenda decisione deve possedere al fine del suo riconoscimento sono normalmente e dettagliatamente previsti nei trattati bilaterali in vigore, tuttavia, in generale:

- la decisione deve essere stata pronunziata da un'autorità competente nel paese di origine;
- il convenuto deve essere stato regolarmente citato nel rispetto delle regole all'uopo previste nel paese di origine e/o deve essersi regolarmente costituito nel procedimento che ha condotto alla pronunzia della sentenza riconoscenda;
- la decisione deve essere passata in giudicato, ovvero non deve più essere soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione nel paese in cui è stata resa e deve, naturalmente, essere esecutiva;
- il giudicato non deve essere in contrasto con la sovranità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico bulgaro; anche se tale requisito non ha probabilmente ragione d'essere con riferimento alle sentenze di condanna al pagamento di una somma di danaro;
- non devono esistere giudicati in Bulgaria aventi il medesimo petitum e la medesima causa pretendi;
- non devono esservi giudizi pendenti in Bulgaria tra le medesime parti, aventi il medesimo petitum e la medesima causa pretendi giudizi iniziati prima del giudizio che ha condotto alla decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione in Bulgaria.

La decisione di riconoscimento della sentenza straniera in Bulgaria non prevede un riesame nel merito della decisione da riconoscersi, tuttavia, il giudice competente potrà essere chiamato al riesame del merito della controversia ogniqualvolta vi sia una richiesta legittima in questo senso e, comunque, salvo sussista la giurisdizione del giudice adito sulla base dell'applicazione della norme di diritto internazionale privato in vigore attualmente nel paese.

Deve naturalmente essere considerata una questione di merito, quindi non riesaminabile in sede di riconoscimento della sentenza di condanna, la scelta della legge applicabile operata dal giudice che ha pronunziato la riconoscenda decisione. Ugualmente non sottoponibile a riesame è la questione della prescrizione del diritto maturata nel paese di origine.

6) CONDANNA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Nell'ipotesi in cui la sentenza riconosciuta contenga una condanna al pagamento di interessi e delle spese il debitore sarà condannato al pagamento delle medesime conformemente al giudicato riconosciuto.



Con riferimento al pagamento delle spese di giustizia opera in Bulgaria - come in Italia - l'ordinario principio della soccombenza e tale principio non soffre eccezione nelle ipotesi in discorso. Le spese legali dovute dal "soccombente" sono calcolate sia sulla base della Tariffario forense in vigore all'epoca del riconoscimento che sulla base dell'esibizione delle fatture relative alle spese sostenute dall'attore per il deposito della domanda e l'assistenza legale necessaria per l'azione.

7) IL RECUPERO DEI CREDITI IN BULGARIA

➤ **Principi generali applicabili alle obbligazioni**

Uno dei principi fondamentali del diritto civile bulgaro risiede nel principio "Pacta sunt servanda" ovvero che tutte le obbligazioni che derivano da contratto devono essere eseguite. In particolare, conformemente all'articolo 63 paragrafo 1 del " Obligations and Contracts Act" ogni obbligazione deve essere adempiuta con correttezza e diligenza, conformemente agli accordi in essere tra le parti ed in conformità con le qualità e le quantità pattuite.

Al fine di essere considerato azionabile in giudizio, il debito deve essere liquido ed esigibile, determinato nel suo ammontare, ed inoltre deve essere indicata la data della sua scadenza.

Il debito, quindi, diventa esigibile quando il termine pattuito è decorso.

Quindi, il diritto bulgaro ha applicato il principio del volontario adempimento delle obbligazioni come modello per conseguire gli scopi desiderati dalle parti nel contratto.

Il decorso del tempo incide sulla esigibilità delle obbligazioni essendo ogni obbligazione suscettibile di prescrizione.

L'inerzia del creditore nell'esigere l'adempimento della prestazione dovutagli unitamente al decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge preclude al medesimo la possibilità di ottenere quanto dovutogli.

Il termine di prescrizione ordinaria è di cinque anni ed inizia a decorrere dalla data in cui il credito diventa esigibile.

Decorso inutilmente il termine di prescrizione l'obbligazione diviene di carattere morale, ovvero è sprovvista di azione in via giudiziaria, pur essendo suscettibile di adempimento volontario.

In difetto di volontario adempimento, decorso il termine per il pagamento volontario, il creditore ha, in ogni caso, la possibilità di adire le vie giudiziarie al fine di ottenere coattivamente l'adempimento della propria obbligazione.

➤ **Il procedimento per il recupero dei crediti**

Conformemente al diritto bulgaro, il creditore, prima di adire le vie legali a tutela dei propri interessi, può esperire un ultimo tentativo per ottenere l'adempimento volontario dell'obbligazione attraverso l'invio al debitore di una diffida ad adempiere effettuata da un notaio il quale concederà un ulteriore termine per l'adempimento. Tale comunicazione dovrà essere predisposta in tre copie e consegnata al debitore a mezzo di persona incaricata dal notaio. Dopo la notifica il notaio avrà cura di

registrare la data di perfezionamento della notificazione e di restituire al creditore una delle copie.

Esperito infruttuosamente il tentativo di cui sopra, il creditore può agire in giudizio per il recupero del proprio credito domandando al Giudice competente oltre alla condanna del debitore al pagamento del credito in linea capitale anche il risarcimento del danno insito nel ritardato adempimento.

La condanna include il danno emergente ed il lucro cessante che siano conseguenza diretta ed immediata del mancato adempimento. Opera, come nell'ambito del diritto italiano, il principio della soccombenza, ovvero, il debitore condannato al pagamento dell'obbligazione sarà altresì condannato normalmente al pagamento delle spese legali.

Le tasse per l'iscrizione a ruolo di un procedimento di primo grado ammontano al 4% del valore del credito mentre l'iscrizione al ruolo dei successivi gradi del procedimento ammontano al 2% del valore della controversia.

Un giudizio ordinario innanzi al Tribunale di prima istanza può avere una durata che si aggira approssimativamente dai due ai tre anni.

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione forzata, similmente al diritto italiano, il creditore che sia in possesso di un documento che viene considerato un titolo esecutivo ha la possibilità di iniziare direttamente l'esecuzione nei confronti del debitore. Sono titoli esecutivi: gli atti ufficiali di organi amministrativi, gli atti notarili, le cambiali e tutti gli altri atti che possono essere considerati titoli esecutivi conformemente al diritto bulgaro.

Un procedimento di esecuzione forzata può avere una durata compresa tra i tre mesi e 1 anno.

8) REGISTRAZIONE DEI MARCHI

L'organo competente per la registrazione e la gestione dei marchi all'interno della Repubblica di Bulgaria è l'Ufficio Brevetti e Marchi.

Secondo le norme della Legge Marchi i marchi rappresentano quei segni distintivi che sono idonei a distinguere le merci prodotte o i servizi forniti da un determinato soggetto. Tali segni possono essere costituiti da parole, nomi di persone, lettere, numeri, disegni, figure, forme o imballaggi, combinazioni di colori, suoni vocali, o qualsiasi combinazione di tali elementi.

Un segno può essere un marchio, un marchio di servizio, un marchio collettivo o marchio di certificazione.

Il procedimento per la registrazione di un marchio si compone dai seguenti passaggi:

- la presentazione della domanda presso l'Ufficio Brevetti e Marchi. L'ufficio ha l'onere di verificare anzitutto l'antioriorità della domanda presentata rispetto alle altre domande che riguardano eventuali marchi identici o simili già registrati. Tale anteriorità è valutata sulla base della data della domanda;
- segue alla presentazione della domanda la disamina formale della medesima che comporta la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del marchio. Nell'ipotesi in cui vi siano mancanze od omissioni il richiedente ne viene tempestivamente informato e gli è concesso un termine di

tre mesi per l'integrazione della domanda. In difetto di integrazione della citata domanda nel termine suindicato la medesima si considera come non proposta.

- la terza fase del procedimento è costituita dalla cosiddetta "disamina principale" - tale fase presuppone la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del marchio ma contempla l'ipotesi in cui per qualsiasi ragione il marchio non possa essere rilasciato ed il provvedimento dell'autorità sarebbe, rebus sic stantibus, di rifiuto. In questo caso, al richiedente è concesso un termine di tre mesi per proporre opposizione al rifiuto. Nell'ipotesi in cui l'opposizione non venga proposta o la medesima sia infondata l'Autorità si pronuncia per il rigetto della domanda.

Qualora si concludano con successo le fasi anzidette l'Ufficio Brevetti e Marchi approva la registrazione e registra il marchio al Registro Statale dei Marchi. Entro un mese dall'approvazione viene rilasciata la certificazione della registrazione ottenuta.

Il tempo necessario per la registrazione di un marchio, conformemente alla procedura illustrata, è mediamente di quindici mesi.

La tutela accordata con la registrazione del marchio ha durata decennale decorrente dalla data della domanda.

L'estensione temporale della tutela del marchio può essere ottenuta tramite domanda depositata dal richiedente mediante pagamento dell'imposta prevista dalla legge. La domanda deve essere corredata dal numero di registrazione del marchio e dai dati personali del titolare del marchio e può essere fatta nell'ultimo anno prima della scadenza del decennio di validità e/o non oltre i sei mesi successivi al decorso del decennio.

➤ **Conseguenze della registrazione**

- La registrazione del marchio comporta per il suo titolare il diritto di usare e disporre del marchio ed inibirne a terzi l'uso senza concessione.
- Il marchio può essere anche posseduto in comproprietà e ciò comporta che ciascuno dei comproprietari ha la facoltà di utilizzo del marchio con o senza il consenso degli altri comproprietari conformemente agli accordi stipulati tra i medesimi.
- A meno che non sussistano motivi fondati che legittimano il titolare del marchio a non utilizzarlo dopo averlo ottenuto è fatto obbligo al soggetto che richieda ed ottenga la registrazione di un marchio di farne uso nel territorio bulgaro entro 5 anni dalla registrazione, a pena di estinzione del diritto ottenuto.
- il marchio può essere trasferito separatamente da od insieme ad un' impresa commerciale, ed il trasferimento dovrà essere registrato presso il Registro Statale dei marchi.

➤ **La registrazione dei marchi internazionali**

La Bulgaria è parte del Madrid Agreement for the International Trademark Registration.

Il procedimento per la registrazione del marchio internazionale è molto simile al procedimento già illustrato ed il contenuto del diritto che deriva dalla detta registrazione è paragonabile al contenuto ed estensione del diritto che consegue alla registrazione di un marchio nazionale.



La Repubblica di Bulgaria si arroga il diritto di rifiutare l'estensione della protezione della registrazione internazionale al suo territorio, in virtù dell'art. 5 del succitato trattato internazionale. L'eventuale contestazione deve essere mossa all'International Bureau for Intellectual Property, entro un anno decorrente dalla registrazione internazionale o dalla domanda della estensione territoriale.

9) REGISTRAZIONE DELLE INVENZIONI - PROCEDURA DEI BREVETTI

L'organo competente al rilascio ed alla gestione dei brevetti nel territorio della Repubblica di Bulgaria è l'Ufficio Brevetti.

Secondo le norme della attuale Legge Brevetti bulgara, un brevetto può essere rilasciato per invenzioni di qualsiasi settore tecnologico, purché abbiano il carattere di novità, siano innovative rispetto allo stato della tecnica e siano idonee ad essere applicate alla produzione industriale.

Le teorie scientifiche, i metodi matematici, i risultati di un lavoro artistico, gli schemi, le regole e i metodi di ragionamento, di gioco o business, nonché i programmi per elaboratori elettronici e le presentazioni di dati sono esclusi dall'applicazione di questa disciplina e non sono quindi brevettabili.

Sono egualmente esclusi dall'applicazione della disciplina di cui alla Legge Brevetti:

- le invenzioni che sono in contrasto con l'ordine pubblico e la moralità;
- i metodi per il trattamento del corpo umano ed animale mediante terapia o chirurgia, inclusi i metodi diagnostici. È prevista la brevettabilità dei prodotti necessari per l'esecuzione delle citate terapie e lo sviluppo dei metodi diagnostici.
- i processi elaborati per la modificazione biologica di speci vegetali esclusi i metodi microbiologici.

➤ **Procedura**

La data d'iscrizione del brevetto è la data in cui l'Ufficio Brevetti riceve la seguente documentazione:

- domanda di brevetto, con il titolo della invenzione, corredata dai dati personali del richiedente;
- descrizione dell'invenzione.

Tale data assume rilievo al fine di determinare la sua collocazione temporale rispetto a qualsiasi successiva richiesta e/o domanda di registrazione del medesimo brevetto.

- esame formale -

Il procedimento tende alla verifica ed alla attestazione della data di deposito della domanda di iscrizione e alla verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del brevetto. Nell'ipotesi in cui vi siano mancanze od omissioni il richiedente ne viene tempestivamente informato e gli è concesso un termine di tre mesi per l'integrazione della domanda. In difetto di integrazione della citata domanda nel termine suindicato la medesima si considera come non proposta

- esame principale -

Alla fase di esame formale segue tale fase. Il Dipartimento preposto alla disamina delle domande ne studia le caratteristiche e redige una relazione.



Nell'ipotesi in cui l'autorità preposta a tale fase ritiene che il brevetto sia in tutto o in parte non brevettabile ne informa il richiedente che viene invitato ad integrare o modificare la domanda nel termine di tre mesi; in difetto, la domanda si ritiene rigettata.

- la conclusione positiva della fase in commento determina il rilascio del brevetto come richiesto.
- il brevetto viene rilasciato per un periodo di 20 anni, decorrente dalla data d'iscrizione.
- il brevetto rilasciato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio Brevetti.

Effetti dell'ottenimento del brevetto

- Il diritto esclusivo include il diritto ad usare, disporre dell'invenzione ed inibire a terzi l'uso della medesima senza concessione.
- La protezione dell'invenzione si riferisce al periodo successivo al rilascio del brevetto.

Domanda internazionale per un brevetto

- Essendo la Bulgaria parte del Patent Cooperation Treaty è al contenuto del medesimo trattato che occorre fare riferimento per il rilascio del brevetto internazionale.
- l'Ufficio Brevetti è competente a ricevere le domande di brevetti internazionali in virtù del suddetto trattato.

Modello di utilità

- le norme applicabili ai brevetti sono applicabili anche ai modelli di utilità;
- la domanda volta all'ottenimento di un brevetto può essere trasformata in domanda per l'ottenimento di un modello di utilità;
- il modello di utilità è rilasciato per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data d'iscrizione.

Lo Studio Legale Sutti, ha redatto questa guida in collaborazione con il Centro Estero Camere Commercio Lombarde.

Studio Legale Sutti

Via Montenapoleone 8

20121 Milano

Italia

Tel.: +39 02 76204.1

Fax: + 39 02 76204805 – 02 76204806

maildesk@sutti.com

Contatto: Avvocato Roberto Spelta

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Lombardy Foreign Trade Center

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax: +39 02 607 990 333

centroestero@centroesterolomb.com

Contatto: Dr. Alessio Pulsinelli



PROFILO DI ATTIVITA' DELLO STUDIO LEGALE

Lo Studio Legale Sutti, che ha celebrato nel 2003 il suo cinquantesimo anniversario, è uno dei principali studi legali italiani indipendenti, e comprende oggi circa centotrenta professionisti, tra cui avvocati, commercialisti ed agenti brevettuali.

La sua attività è incentrata sui servizi legali all'impresa ed agli investitori, e più particolarmente è oggi articolata in quattro dipartimenti, operanti in stretta collaborazione tra loro, che si interessano rispettivamente delle materie sotto descritte. Tali servizi a partire dal 2000 sono stati estesi, grazie all'apertura di uffici a Sofia, Belgrado e Bucharest, dove lo Studio Legale Sutti è divenuto uno delle principali realtà professionali dei rispettivi paesi, a quanto pertinente al diritto bulgaro, serbo e rumeno.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE E DI DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA

- contratti commerciali (consulenza, redazione contratti, modulistica, assistenza alle trattative in Italia e all'estero) e contenzioso relativo, giudiziale e arbitrale;
- diritto societario, bancario e finanziario, ivi compreso quanto attinente a fusioni, acquisizione, incorporazioni, riorganizzazioni di gruppi, ristrutturazioni, IPOs, corporate finance, apertura di filiali all'estero, leverage e management buy-outs, e relative operazioni di due diligence;
- commercio internazionale e diritto doganale;
- appalti pubblici e privati, contratti di engineering e joint-ventures industriali;
- locazioni commerciali ed operazioni immobiliari;
- diritto della distribuzione commerciale (agenzia, concessione di vendita, somministrazione, franchising, etc.);
- diritto delle assicurazioni;
- responsabilità civile aziendale e responsabilità da prodotto;
- e-commerce, sia business-to-business che business-to-consumer;
- recupero di crediti, per cui disponiamo di un'estesa rete di corrispondenti in tutta Italia e nelle principali città europee, diritto fallimentare;
- diritto della navigazione e dei trasporti, campo in cui la nostra attività è coordinata dall'ufficio di Genova;
- auditing e adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di trattamento aziendale di dati personali, etc.;
- diritto e contenzioso amministrativo, ivi compreso quanto attinente al diritto ambientale e al project financing;
- privatizzazioni, con particolare riguardo al sud-est Europa;
- diritto penale commerciale, in particolare con riguardo alle giurisdizioni italiana, serba e rumena.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO INDUSTRIALE E DELLA CONCORRENZA

- brevetti per modelli e invenzioni;
- marchi e segni distintivi in generale;
- diritto d'autore, particolarmente nel campo della tutela del design, delle creazioni della moda e del software;



- contratti di licenza, trasferimenti di tecnologia, joint-venture
- tecnologiche, merchandising;
- antitrust, ivi comprese le procedure avanti l'AGCM, l'autorità per la concorrenza rumena, e le autorità e Corti CEE;
- diritto della pubblicità e dei media, ivi compresi i procedimenti avanti il relativo Giuri;
- concorrenza sleale;
- diritto dell'informatica e delle comunicazioni;
- diritto penale industriale, contraffazione.

A partire dal 1994 sono stati inoltre implementati servizi completi di agenzia brevettuale (ricerche di anteriorità, deposito di marchi, presentazione di domande di brevetto, rinnovi, etc.), tramite anche il contributo specifico di professionisti ammessi come patent attorney o patent liaison agent.

DIPARTIMENTO DI FISCALITA' INTERNAZIONALE APPLICATA E DIRITTO TRIBUTARIO

- Pianificazione fiscale internazionale, a livello societario e di gruppo;
- Auditing tributario e certificazione fiscale italiana ("visto di confirmità");
- Contenzioso tributario; ·Diritto penale tributario.

DIPARTIMENTO DI DIRITTO DEL LAVORO

- rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
- relazioni industriali, procedure di messa in mobilità, accesso alla cassa integrazione;
- diritto della previdenza sociale;
- diritto sindacale;
- diritto penale del lavoro;
- corporate immigration.

L'aggiornamento professionale nei suddetti settori è garantito tra l'altro dall'attività universitaria, didattica o di ricerca di vari membri dello Studio nell'ambito del Diritto industriale, Diritto tributario, Diritto internazionale, Commercio Internazionale, Diritto Comunitario e Procedura Civile che ha portato a varie pubblicazioni di rilievo, mentre altri hanno invece qualifiche professionali straniere o sono ammessi come commercialisti, revisori ufficiali dei conti o agenti brevettuali.

I dati personali, biografici e curricolari dei membri dello SLS sono disponibili in tutti i principali annuari professionali internazionali, inclusi Martindale-Hubbel, Who's Who, International Consultants, DatenInfoService, Simons, etc. Alcuni dei membri e collaboratori dello Studio hanno inoltre una propria pagina o un proprio sito personale sul Web, ove vengono elencati tra l'altro le istituzioni od associazioni di carattere scientifico e professionale cui gli stessi partecipano.



Lo Studio è membro a sua volta delle principali camere di commercio straniere in Italia (e tramite i suoi uffici locali delle camere di commercio italiane in Inghilterra, Giappone ed Europa sud-orientale), nonché di Counterforce (il network anticontraffazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi), della Global Alliance for e-Commerce Law (di cui è coordinatore mondiale dal 2003), e, in aggiunta alle sedi centrali milanesi ed a quelle di Genova e di Roma, dispone di tre uffici decentrati in Lombardia, rispettivamente ad Abbiategrosso (MI), per la zona sud-ovest della provincia milanese ed il pavese, a Monza, per Monza e Brianza, e a Trescore Balneario (BG), per la bergamasca ed il bresciano; nonché dal 1992 di due uffici di rappresentanza, siti rispettivamente a Tokio e a Londra - connessi in una broadband VPN con le risorse centrali dello Studio.

Per quanto riguarda i rapporti internazionali, traiamo altresì vantaggio dalla presenza nel nostro staff milanese di alcuni professionisti madrelingua, in particolare per quanto riguarda l'inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il giapponese (oltre ovviamente che rumeno, bulgaro e serbo), normalmente con significative esperienze nelle giurisdizioni di provenienza.

Dal maggio 1989 i contatti con i clienti dello Studio sono tenuti anche attraverso la pubblicazione di una newsletter con frequenza trimestrale. La stessa dal giugno 1991 esce anche in un'edizione internazionale in lingua inglese, specificamente indirizzata ai nostri clienti e corrispondenti stranieri. Altri testi in inglese sono periodicamente pubblicati nel quadro dei servizi offerti da Mondaq (accessibile tramite Reuter, Dow Jones, Westlaw, Lexis e gratuitamente su Internet all'URL "<http://www.mondaq.com>") per cui viene curato l'aggiornamento sulle novità in materia di diritto commerciale ed industriale per quanto riguarda l'Italia e da International Law Office ("<http://www.internationallawoffice.com>"), per ciò che concerne la sezione arbitrato e ADR.

Ogni ulteriore informazione o notizia relativa allo Studio, così come la segnalazione degli eventi cui membri dello Studio partecipano in qualità di relatori, o dei riscontri sui media finanziari e specializzati riguardo la nostra attività, sono infine ampiamente disponibili sul sito Web dello Studio, all'indirizzo ("<http://www.sutti.com>")

SLS, VIA MONTENAPOLEONE 8, I 20121 MILANO
TEL. (+39) 0276204.1 - FAX (+39) 0276204805-0276204806

SLS, VIA COLA DI RIENZO 212, I 00192 ROMA
TEL. (+39) 0668134180 - FAX (+39) 0668199906

SLS, VIA GARIBALDI 12, I 16124 GENOVA
TEL. (+39) 0102474035 - FAX (+39) 0102474257

SLS Ltd., 19 PRINCES STREET, UK LONDON W1B 2LW
TEL. (+44 20) 7409 1384 - FAX (+44 20) 74091384

SLS, 2-17-13 ASAGAYA-KITA, SUGINAMI-KU, TOKYO 166-0001 JAPAN
TEL. (+81 3) 33100693 - FAX (+81 3) 33100740



CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO LOMBARDE

Il Centro Estero Camere Commercio Lombarde è la struttura regionale specializzata voluta dalle undici Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia per supportare le imprese lombarde, soprattutto di piccola e media dimensione, nei loro processi di internazionalizzazione con attività concrete e pratiche.

Nato nel 1968 per integrare e affiancare le attività già in essere delle Camere di Commercio della Lombardia verso i mercati esteri, il Centro Estero ha progressivamente esteso il proprio ruolo sino a coprire tutte le tematiche legate alla internazionalizzazione, sia esse rivolte verso l'esterno o legate all'operare di imprese straniere nel territorio lombardo.

Oggi il Centro Estero affianca ai servizi tradizionali di supporto all'export (corsi, convegni e seminari) anche servizi legati all'attrazione di investimenti esteri in Italia, all'utilizzo di programmi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché a vari temi che le imprese internazionali sono chiamate spesso ad affrontare (marchi di tutela volontari e collettivi, investimenti da e verso la Lombardia, costituzione di società all'estero, responsabilità sociale d'impresa e internazionalizzazione sostenibile).

Integrando la propria esperienza con le esigenze e le competenze delle Camere di Commercio lombarde, il Centro Estero agisce in accordo con gli attori del sistema pubblico e privato locale, posizionandosi in Lombardia quale centro di competenza e supporto ai processi di internazionalizzazione.

Inoltre, attraverso alleanze con altre strutture regionali e nazionali, il Centro Estero svolge una costante azione di monitoraggio per supportare la proiezione estera delle imprese lombarde.

Nell'ambito di queste attività si inserisce la pubblicazione di questa guida, che rappresenta un esempio del materiale prodotto e messo a disposizione dal Centro Estero per le imprese lombarde.

Centro Estero Camere Commercio Lombarde

Via Oldofredi 23

20124 Milano

Italia

Tel.: +39 02 607 990 1

Fax. +39 02 607 990 333

centroestero@centroesterolomb.com

www.centroesterolomb.com

Direttore: Dr. Sergio Valentini





Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia

27100 Pavia - Via Mentana, 27
tel. 0382.3931 - fax 0382.304559
e-mail: pavia@pv.camcom.it
Internet: www.pv.camcom.it

SERVIZI PROMOZIONALI 2004:

Partecipazione a Fiere e mostre all'estero



Settore calzaturiero e accessoristico

➔	CONSUMEXPO	Mosca	gennaio
➔	WSA	Las Vegas	febbraio o agosto
➔	OBUV MIR KOZHI	Mosca	maggio o ottobre
➔	WORKSHOP ICE/ANCI		primavera
➔	WORKSHOP ICE/ANCI		autunno

Settore meccanico, calzaturiero e accessoristico

➔	SHOES & LEATHER	Canton	giugno
➔	SHOES & LEATHER	Ho Chi Minh	luglio
➔	PROGETTO PAESE*	Europa Centro Orientale	1 anno

(* In cooperazione anche con il Settore Calzaturiero)

Settore agroalimentare

➔	ALIMENTARIA	Barcellona	marzo
➔	SIAL	Parigi	ottobre

Settore vinicolo

➔	LONDON WINE FAIR	Londra	maggio
➔	PROGETTO PAESE	Unione Europea (Germania)	1 anno

Inoltre: Borse dei vini e Programma interregionale di penetrazione commerciale in sette paesi

Multisetto

➔	Missione economica in un Paese dell'allargamento europeo.		
---	-----------------------------------------------------------	--	--

Verranno eventualmente prese in considerazione altre aree geografiche di rilevante interesse economico qualora nel corso dell'anno si verificassero le opportune condizioni di realizzazione di ulteriori o diverse iniziative.

Servizi di assistenza e di primo orientamento su temi di commercio estero.
Seminari per imprese su temi di internazionalizzazione.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare il Dr. Stefano Rubino ai seguenti numeri: tel. 0382.393215/258/411 - fax 0382.393268.
e-mail: commercio.estero@pv.camcom.it - www.pv.camcom.it
Sportello: Strada Nuova 47/d - Cupola Arnaboldi - 27100 Pavia

“La presente Guida Informativa Legale è stata preparata da professionisti del settore ed è messa a disposizione di imprese, associazioni e strutture specializzate attraverso il Centro Estero Camere Commercio Lombarde e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia.

Pertanto, ogni eventuale responsabilità attinente alla completezza ed esattezza delle informazioni in essa contenute farà capo esclusivamente ai redattori della stessa, essendo espressamente esclusa ogni responsabilità del Centro Estero e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia”

